

Comune di PIZZALE

Provincia di Pavia

**BILANCIO CONSOLIDATO 2017
NOTA INTEGRATIVA**

PREMESSA: OBBLIGATORIETA' ED OBIETTIVI DEL CONSOLIDAMENTO

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali consente di reperire informazioni utili a livello centrale (Organi di Governo, Parlamento, ecc.) sull'effettiva consistenza della spesa pubblica, intesa in senso lato, ovvero posta in essere sia direttamente dagli enti pubblici (Comuni, Province e Regioni), che indirettamente da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

La finalità è quella di monitorare i flussi finanziari delle risorse pubbliche, al fine di programmare al meglio le politiche economiche globali, valutandone l'efficacia a posteriori, anche ai fini correttivi.

Tale livello informativo, inoltre, è di utilità anche per la pubblica amministrazione "capogruppo", per i medesimi scopi informativi, programmatori e correttivi.

Il processo programmatico-gestionale dell'Ente, che prende l'avvio con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione e si conclude nel Rendiconto, trae dal Bilancio Consolidato un ulteriore fonte informativa preziosa per orientare la pianificazione e la programmazione del "Gruppo".

Il bilancio consolidato integra quindi le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti, qualora le attività da questi svolte vengano realizzate anche attraverso enti strumentali e società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo argomento è stato affrontato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D.Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi prevede che: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto l'articolo 147 - quater del TUEL, disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Nel corso del 2017 è stato approvato il D.M. 11 agosto 2017 che ha inciso in maniera sostanziale sul principio contabile applicato n. 4/4 relativo al bilancio consolidato, ampliando e chiarendo numerosi aspetti, tra i quali:

- ridefinizione dei criteri per la determinazione del gruppo pubblica amministrazione e del gruppo bilancio consolidato, con particolare riferimento alle fondazioni ed alle società partecipate, modificando il concetto di influenza dominante e del concetto di irrilevanza al fine di escludere soggetti del primo gruppo dal secondo gruppo;
- indicazione della necessità di riclassificazione da parte delle società degli schemi di bilancio privatistici di cui al D.Lgs. 130/2015 in conformità a quelli armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con la precisazione che la conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare.;
- maggiore specificazione delle operazioni preliminari in merito alla riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo.

Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale e devono:

- seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;
- collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato è obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 118/2011, con le seguenti eccezioni:

- gli enti non sperimentatori potevano rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;
- i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

Pertanto a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, tutti gli enti devono procedere a redigere il bilancio consolidato.

Al fine dello sviluppo del sistema informativo economico-patrimoniale l'Ente locale, in veste di capogruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati ed è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l'andamento economico d'esercizio. Tali documenti vengono definiti nella loro struttura dal Comune di Pizzale, in qualità di capogruppo.

Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un commento complessivo sull'andamento del Gruppo.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Pizzale secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il presente documento pertanto analizza i seguenti aspetti:

1. Area e metodo di consolidamento;
2. Operazioni preliminari al consolidamento;
3. Consolidamento
4. Conclusioni

	COMUNE	data entrata	N. AZIONI	% partecipaz	valore cap. sociale	valore azione	valore partecipaz.
1	VOGHERA		528.072	99,8650%	52.807.200,00	128,4585	67.835.334,63
2	BAGNARIA	13/01/2005	5	0,0009%	500,00	128,4585	642,29
3	BASTIDA PANCARANA		40	0,0076%	4.000,00	128,4585	5.138,34
4	BORGO PRIOLO		20	0,0038%	2.000,00	128,4585	2.569,17
5	BORGORATTO MORMOROLO		5	0,0009%	500,00	128,4585	642,29
6	BRALLO DI PREGOLA		10	0,0019%	1.000,00	128,4585	1.284,58
7	BRESSANA BOTTARONE	13/09/2004	24	0,0045%	2.400,00	128,4585	3.083,00
8	CASATISMA		47	0,0089%	4.700,00	128,4585	6.037,55
9	CASEI GEROLA		20	0,0038%	2.000,00	128,4585	2.569,17
10	CASTEGGIO		50	0,0095%	5.000,00	128,4585	6.422,92
11	CASTELLETTO DI BRANDUZZO		23	0,0043%	2.300,00	128,4585	2.954,55
12	CECIMA		10	0,0019%	1.000,00	128,4585	1.284,58
13	CERVESINA		10	0,0019%	1.000,00	128,4585	1.284,58
14	CODEVILLA		23	0,0043%	2.300,00	128,4585	2.954,55
15	CORANA		10	0,0019%	1.000,00	128,4585	1.284,58
16	CORNALE E BASTIDA	04/02/2014	20	0,0038%	2.000,00	128,4585	2.569,17
17	GODIASCO		47	0,0089%	4.700,00	128,4585	6.037,55
18	COMUNE DI LUNGAVILLA	13/02/2017 (a seg quote possedute Unione dei	20	0,0038%	2.000,00	128,4585	2.569,17
18	MENCONICO		5	0,0009%	500,00	128,4585	642,29
19	MONTSEGALE		10	0,0019%	1.000,00	128,4585	1.284,58
20	PANCARANA		5	0,0009%	500,00	128,4585	642,29
21	PINAROLO PO	06/06/2005	3	0,0006%	300,00	128,4585	385,38
22	PIZZALE		20	0,0038%	2.000,00	128,4585	2.569,17
23	PONTE NIZZA		25	0,0047%	2.500,00	128,4585	3.211,46
24	RETORBIDO		28	0,0053%	2.800,00	128,4585	3.596,84
25	RIVANAZZANO		42	0,0079%	4.200,00	128,4585	5.395,26
26	ROCCA SUSELLA		18	0,0034%	1.800,00	128,4585	2.312,25
27	ROMAGNESE	22/11/2006	3	0,0006%	300,00	128,4585	385,38
28	S.MARGHERITA STAFFORA		15	0,0028%	1.500,00	128,4585	1.926,88
29	SILVANO PIETRA		10	0,0019%	1.000,00	128,4585	1.284,58
30	TORRAZZA COSTE	29/03/2000	41	0,0078%	4.100,00	128,4585	5.266,80
31	VALDI NIZZA		15	0,0028%	1.500,00	128,4585	1.926,88
32	VALVERDE	13/06/2005	10	0,0019%	1.000,00	128,4585	1.284,58
33	VARZI		20	0,0038%	2.000,00	128,4585	2.569,17
34	VERRETTO		20	0,0038%	2.000,00	128,4585	2.569,17
35	COMUNITA' MONTANA OLTREPO'	12/06/2006	25	0,0047%	2.500,00	128,4585	3.211,46
36	UNIONE COMUNI TERRA DEI	12/11/2012	15	0,0028%	1.500,00	128,4585	1.926,88
	TOTALE		528.786	100,00%	52.878.600,00		67.927.054,00
	PATRIMONIO NETTO BILANCIO		528.786		67.927.054,00	128,4585	67.927.054,00

1. AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consolidato consiste nel procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri e le regole contenuti nei principi contabili.

1.a LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI PIZZALE

Il Comune di Pizzale partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

ELENCO SOCI ASM VOGHERA SPA

Il Comune di Pizzale partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società di secondo livello:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01991100189	A.S.M. Vendita e Servizi S.r.l.	2003	ASM VOGHERA SPA	100,0000	0,0038	commercio di gas, altri servizi di sostegno alle imprese, raccolta trattamento e fornitura acqua, forniture di vapore e aria condizionata, commercio di energia elettrica, commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari.
02021850066	A.S.M.T. Tortona S.p.a.	2003	ASM VOGHERA SPA	74,2800	0,0028	attività delle holding impegnate nelle attività gestionali, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, raccolta trattamento e fornitura di acqua, mense
02296420181	Fabbrica Energia S.r.l.	2009	ASM VOGHERA SPA	50,0000	0,0019	Produzione energia elettrica
02064850189	AZE Servizi S.r.l.	2004	ASM VOGHERA SPA	35,0000	0,0013	Installazione impianti in edifici
01961490184	S.A.P.O. Società Autoservizi Pubblici Oltrepò S.p.a.	2002	ASM VOGHERA SPA	25,0000	0,0009	trasporto di passeggeri
01889170187	Voghera Energia S.p.a.	2000	ASM VOGHERA SPA	20,0000	0,0007	Servizio di produzione energia elettrica
02234900187	Pavia Acque S.c.a.r.l.	2007	ASM VOGHERA SPA	19,1900	0,0007	gestione coordinata ed unitaria in house providing del servizio idrico integrato ATO Pavia
20419480187	Broni Stradella Pubblica S.r.l.	2011	ASM VOGHERA SPA	1,3100	0,0000	Raccolta depurazione acque di scarico
01599690185	Broni Stradella S.p.a.	1994	ASM VOGHERA SPA	0,7800	0,0000	raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, gestione reti fognarie, residenza sanitaria e assistenza sociale anziani e disabili
12514870158	Banca Centropadana Credito cooperativo scarl	1998	ASM VOGHERA SPA	0,1800	0,0000	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali, attività delle agenzie di viaggio

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
02231230067	A.T.M. Azienda Tortonese Multiservizi S.r.l.	2008	ASM TORTONA SPA	100,0000	0,0038	affitto di aziende
01492290067	Gestione Ambiente S.p.a.	1991	ASM TORTONA SPA	40,0000	0,0015	raccolta di rifiuti non pericolosi
01880180060	Gestione Acqua S.p.a.	2000	ASM TORTONA SPA	33,1000	0,0012	raccolta, trattamento e fornitura di acqua
01762460069	Laboratori Iren S.p.a.	1997	ASM TORTONA SPA	2,4300	0,0000	collaudi ed analisi tecniche di prodotti, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

1.b INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il "gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti, comporta un importante lavoro di analisi delle proprie partecipazioni.

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e l'Amministrazione Comunale; in base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Pizzale sulle singole società ed organismi partecipati si determina l'area di consolidamento.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Il D.M. 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile relativo al bilancio consolidato, specificando ed integrando le definizioni relative agli organismi partecipati e la metodologia di consolidamento: tali modifiche sono applicabili dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017, pertanto di tali modifiche si è tenuto conto per la definizione dei due elenchi.

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento;

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In base al DM 11 agosto 2017, in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 1 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente

insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.* I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Qui di seguito si evidenzia una breve tabella riassuntiva che riporta con chiarezza la normativa vigente in materia di organismi societari e utile alla definizione dell'area di consolidamento:

Ente strumentale	ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda
------------------	---

<p>controllato: enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni)</p>	<p>ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda</p> <hr/> <p>esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda</p> <hr/> <p>ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione</p> <hr/> <p>esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</p> <p>L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.</p> <p>Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.</p>
<p>Enti strumentali partecipati</p>	<p>enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente</p>
<p>Società controllate: nei confronti delle quali l'Ente</p>	<p>ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria</p>

	<p>ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.</p> <p>I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</p> <p>L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.</p>
Società partecipate	<p>società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.</p> <p>Si ricorda che a decorrere dal 2019¹, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata sarà estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.</p>

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato; tale deliberazione ha valore per l'esercizio 2017, e prende in considerazione le novità in tema di soggetti da consolidare contenute nel D.M. 11 agosto 2017.

Applicando i principi e la metodologia di cui sopra sono stati formati i seguenti elenchi:

- elenco A) GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	Non presente
Entri strumentali controllati	Non presente
Entri strumentali partecipati	Non presente
Società controllate	Non presente
Società partecipate	"ASM VOGHERA S.P.A."

- elenco B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO

Comune di Pizzale

Società ASM VOGHERA SPA

2. OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4 ed adottare lo schema predefinito dalla vigente normativa il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

A tal fine l'Ente capogruppo impartisce, prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo.

Il Comune di Pizzale ha impartito le direttive di cui sopra agli enti individuati nell'elenco B) alla delibera di Giunta Comunale ed in particolare:

DIRETTIVA 1) La trasmissione dei bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

DIRETTIVA 2) I bilanci trasmessi dalle società comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo). Le operazioni intragruppo dovranno essere dettagliate dalle singole partecipate in apposito elenco e dovranno essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

DIRETTIVA 3) Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario che le società del gruppo forniscano le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa; L'applicazione del D.Lgs.

139/2015 rende i bilanci delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo in contabilità finanziaria: é fatto obbligo alle singole società la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011.

In particolare le partecipate oggetto di consolidamento dovranno dare evidenza del dettaglio delle voci di bilancio sottoriportate, al fine di omogenizzare le risultanze del consolidamento:

DETTAGLIO VOCI CONTO ECONOMICO

VOCE A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

deve essere dettagliata in:

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Ricavi della vendita di beni

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

VOCE C16) altri proventi finanziari

deve essere dettagliata in

Proventi da partecipazioni

da società controllate

da società partecipate

da altri soggetti

Altri proventi finanziari

VOCE C17) Interessi ed altri oneri finanziari

deve essere dettagliata in

Interessi passivi

Altri oneri finanziari

Proventi ed oneri dovranno essere depurati dalle poste straordinarie, così dettagliati:

Proventi straordinari

Proventi da trasferimenti in conto capitale

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Plusvalenze patrimoniali

Altri proventi straordinari

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrimoniali

Altri oneri straordinari

DETTAGLIO VOCI STATO PATRIMONIALE ATTIVO

VOCE B) II immobilizzazioni materiali

deve essere dettagliata in

Terreni

di cui in leasing finanziario

Fabbricati

di cui in leasing finanziario

Impianti e macchinari

di cui in leasing finanziario

Attrezzature industriali e commerciali

Mezzi di trasporto

Macchine per ufficio e hardware

Mobili e arredi

Infrastrutture

Altri beni materiali

Immobilizzazioni in corso ed acconti

VOCE C) II 5quater crediti verso altri

deve essere dettagliata in

verso l'erario

per attività svolta per c/terzi

altri

VOCE D) Ratei e Risconti

deve essere dettagliata in

Ratei attivi

Risconti attivi

DETTAGLIO VOCI STATO PATRIMONIALE PASSIVO

VOCE A) patrimonio netto

deve essere dettagliata in

Fondo di dotazione

Riserve

da risultato economico di esercizi precedenti

da capitale

altre riserve indisponibili

VOCE E) Ratei e risconti

deve essere dettagliata in

Ratei passivi

Risconti passivi

I CONTI D'ORDINE

dovranno essere dettagliati come segue:

Impegni su esercizi futuri

beni di terzi in uso

beni dati in uso a terzi

garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

garanzie prestate a imprese controllate

garanzie prestate a imprese partecipate

garanzie prestate a altre imprese

DIRETTIVA 4) In caso di rilevanza delle suddette voci é fatto obbligo alle singole società di dettagliare le stesse, dandone specifica motivazione.

DIRETTIVA 5) I componenti del gruppo comunicano le operazioni infragruppo esistenti anche tra gli altri componenti del gruppo.

DIRETTIVA 6) I componenti del gruppo comunicano le operazioni per le quali si ritiene necessaria la rettifica del dato da parte del Comune. In particolare:

- ammortamento dei cespiti: le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dal Comune sono quelle indicate nell'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 al punto 4.18.

Se per i cespiti aziendali la Società hanno applicato, in base ai criteri civilistici, aliquote di ammortamento diverse da quelle applicate dal Comune, non saranno apportate rettifiche alle risultanze contabili in quanto la conservazione di criteri difformi viene considerata più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta dei risultati del consolidamento.

Nel caso le società oggetto del consolidamento individuassero differenze di ammortamento tali da pregiudicare le risultanze del bilancio consolidato, dovranno trasmettere un prospetto di dettaglio delle proprie aliquote con riferimento alle diverse categorie di cespiti, contenente il dettaglio delle differenze ed il peso che tali differenze comporterebbero sul risultato di esercizio.

- altre voci eventualmente da rettificare: qualora pertanto le società ricomprese nel perimetro di consolidamento, dovessero individuare voci particolari da rettificare, le stesse dovranno evidenziarle al Comune con indicazione di tutti gli elementi utili alle rettifiche.

DIRETTIVA 7) Le società partecipate facenti parte del gruppo devono obbligatoriamente tenere conto della nota informativa ex art. 6, c. 4 D.L. 95/2012, allegata al Rendiconto dell'esercizio di riferimento della capogruppo.

Al ricevimento degli atti, delle informazioni e dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato, segue una complessa attività di omogenizzazione dei dati: le verifiche preliminari riguardano le condizioni di uniformità temporale, formale e sostanziale.

In particolare, con riferimento all'**uniformità temporale**, si procede a verificare che i bilanci siano riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l'anno solare.

L'**uniformità formale** si ottiene attraverso previa riclassificazione dei bilanci approvati dalle singole partecipate secondo lo schema del bilancio consolidato vigente (allegato 11 al D.Lgs. 118/2011).

Gli enti locali devono raccordare tra di loro classificazioni e strutture di bilancio diverse, che caratterizzano, da una parte, il sistema contabile delle amministrazioni locali e, dall'altra parte, il sistema contabile delle imprese.

L'applicazione del D.Lgs. 135/2015 ha reso i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

In particolare:

- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disagi di emissione;
- i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento = viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;

Tutte le voci difformemente rappresentate vanno ricondotte agli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, anche in relazione al diverso dettaglio espositivo (in alcuni casi maggiore, in alcuni casi minore e quindi da rielaborare sulla base delle informazioni che gli organismi devono fornire alla capogruppo).

L'**uniformità sostanziale** è garantita attraverso le scritture contabili di rettifica.

La redazione del bilancio consolidato si ottiene attraverso la registrazione di due tipi principali di scritture contabili: le elisioni e le rettifiche.

La capogruppo deve farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla

capogruppo: la conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare.

Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

- a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;
- b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

Le elisioni.

Considerato che le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria, le elisioni rappresentano scritture contabili finalizzate proprio a far sì che il bilancio consolidato includa soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci, che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, se non eliminate, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo andando ad evidenziare:

- Le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
- La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili

La scritture di elisione non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato

patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;
- l'eliminazione di crediti e debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, di oneri e proventi per trasferimenti o contributi o di costi e ricavi concernenti gli acquisti e le vendite.

Le rettifiche.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

E' accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Gli interventi di rettifica hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Occorrerà inoltre considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle

amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato;

3. CONSOLIDAMENTO

I bilanci dell'ente e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo due possibili modalità:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'ente eserciti un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.

Si indicano, nella tabella sottostante, i metodi di consolidamento applicati per ogni organismo compreso nel gruppo di consolidamento:

Ente consolidato	Metodo utilizzato	% consolidamento
SOCIETA' ASM VOGHERA SPA	proporzionale	0,0038%

Compiute pertanto tutte le operazioni di elisione e rettifica, i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

Le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune. Tali contabilizzazioni hanno comportato delle differenze sia nei risultati di esercizio che nei valori dello stato patrimoniale, che in particolare hanno determinato

Occorre infine identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Nel caso di applicazione del metodo proporzionale, nel bilancio consolidato si evidenzia esclusivamente la quota del valore delle partecipate di proprietà del gruppo e non il suo valore globale, non comprende la voce "patrimonio netto di terzi" ne quella di "utile di terzi" nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse.

4. CONCLUSIONI

La nota integrativa ha lo scopo di integrare i dati contabili fornendo una serie di informazioni su diversi aspetti, anche con riferimento all'andamento storico dei risultati economici patrimoniali.

Di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti richiesti dalla normativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI.

Per quanto riguarda l'uniformità sostanziale, si ritiene più idoneo conservare i criteri adottati dagli organismi in quanto tali dati rappresentano in modo più veritiero e corretto la situazione degli stessi, anche in ragione sia della quota di partecipazione che dei valori da consolidare.

Per i criteri di valutazione delle singole società partecipate si fa rinvio alle note integrative allegate ai rispettivi rendiconti/bilanci.

Analisi Economica

Al fine di comprendere l'efficacia e l'economicità dell'agire pubblico, può farsi riferimento al risultato dell'esercizio, quale valore esprime la capacità dell'ente pubblico, inteso in senso ampio, ovvero comprendente appunto gli enti consolidati, di stare sul mercato offrendo servizi alla collettività in modo sostenibile nel lungo periodo.

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte:

1. risultato della gestione "caratteristica",
2. risultato della gestione finanziaria,
3. risultato della gestione straordinaria.

Il risultato della gestione caratteristica è la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, è determinato per differenza tra le risorse acquisite da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi;

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente.

Proventi e oneri straordinari

Sono indicate tra i proventi straordinari:

- le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario
- le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate).

Sono indicati tra gli oneri straordinari

- le insussistenze dell'attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui
- le minusvalenze patrimoniali
- i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo III della spesa che in realtà generano un costo.

Analisi patrimoniale

ATTIVITÀ

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

- l'attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc...) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo;

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali:

- I) Immobilizzazioni immateriali
- II) Immobilizzazioni materiali
- III) Immobilizzazioni finanziarie.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente delle concessioni, licenze e marchi e diritti simili; in tale voce vi sono i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso dei software.

Le società partecipate hanno indicato in queste voci anche le migliorie apportate su beni di terzi ed i costi di impianto e di ampliamento.

Si rimanda l'analisi delle singole voci nelle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo comunale e passibili d'utilizzo pluriennale.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Trattasi di partecipazioni e conferimenti di capitali.

A seguito delle operazioni di consolidamento, il valore rappresentato è al netto di quello relativo all'elisione della voce di partecipazione nelle diverse società.

L'importo residuo di partecipazione si riferisce, pertanto, alla partecipazione in altri organismi partecipati non facenti parte dell'area di consolidamento.

RIMANENZE

La voce Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti in magazzino destinati al consumo, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio.

CREDITI

La voce Crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d'altra natura non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Misurano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o trasformabili in moneta di conto in brevissimo tempo, quali i depositi bancari.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

PASSIVITÀ

IL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha scadenza illimitata ed è costituito dalle risorse proprie dell'ente (netto patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di costruire per la parte destinata al finanziamento degli investimenti, e dal risultato economico dell'esercizio): misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

FONDI RISCHI ED ONERI

Per il Comune di Pizzale i fondi accantonati si riferiscono principalmente a passività potenziali vincolate nell'avanzo di amministrazione 2017 e al fondo per perdite future delle società partecipate, oltre al fondo crediti dubbia esigibilità.

DEBITI

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Per la definizione di queste poste vedasi l'analisi dei ratei e risconti attivi.

Per il Comune le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono stati ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non rientrano tra le attività e passività. Tra tali voci trovano collocazione per il Comune gli Impegni su esercizi futuri, corrispondenti agli impegni finanziari già assunti sui bilanci successivi al 2017, le altre voci sono invece evidenziate nelle note integrative delle società consolidate.